

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 63-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

per il reato di cui agli articoli 57 del codice penale (omesso esercizio del controllo
sul contenuto del periodico diretto)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 4 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni, per il reato di cui all'articolo 57 del codice penale (omesso esercizio del controllo sul contenuto del periodico diretto).

In data 4 dicembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 dicembre 1992 e deferita alla Giunta il 23 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 27 gennaio 1993.

Secondo quanto si rileva dalla richiesta di autorizzazione a procedere, il senatore Carlo Rognoni è chiamato a rispondere del reato di omesso esercizio del controllo sul contenuto dell'articolo: «Radiologia? Uno sfacelo» pubblicato il 24 febbraio 1990 dal giornale «Il Secolo XIX» da lui diretto, al fine di evitare la pubblicazione di espressioni diffamatorie della reputazione del dottor Mauro Gentili.

Con la querela presentata dal professor Gentili in data 19 maggio 1990 si denuncia, infatti, che nell'articolo *de quo* venivano riportate le dichiarazioni rese da tale Garibaldi Lorenzo in ordine all'organizzazione del servizio di radiologia dell'USL 3 di Imperia, di cui egli (il Gentili) era primario. In particolare il Garibaldi dichiarava, e il giornalista riportava nell'articolo, le seguenti espressioni, ritenute dal Gentili lesive

della propria reputazione e della propria dignità professionale: «il primario non ci parla e pensa che il servizio sia un botteghino per far soldi»; inoltre, nello stesso articolo, il giornalista riportava passi di un documento sindacale nel quale si attribuiva al professor Gentili un comportamento a dir poco scorretto dal punto di vista deontologico e sociale e si affermava «l'ignoranza, da parte sua delle più elementari norme di educazione e del convivere sociale», che avrebbero «precipitato l'istituto nel disservizio più completo ed esasperato».

Nel caso di specie, ad avviso della Giunta, è da escludere l'esistenza del *fumus persecutionis*, anche in relazione al modo ed ai tempi dell'esercizio dell'azione penale.

Per vero il procedimento è iniziato a seguito di querela di parte (anche se giova ribadire che la procedibilità a seguito di querela non è sufficiente da sola a determinare automaticamente la concessione dell'autorizzazione a procedere).

La fondatezza o meno dei fatti addebitati rientra nel merito della decisione di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. A dippiù l'operato del senatore Rognoni non può essere inteso come proiezione esterna della sua volontà di parlamentare, anche perchè posta in essere prima della sua elezione.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, relatore